REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari

-sezione IV civile-

in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 319 del Ruolo Generale anno 2008 avente ad oggetto: "contratti bancari"

TRA

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani ed elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. come da mandato in atti;

attore

E

Intesa Sanpaolo spa, rapp.ta e difesa dall'a presso il cui studio domicilia in come da mandato in atti;

convenuta

Conclusioni come da verbale del 17.6.2015.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 3.1.2008 la conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale di Bari la Intesa Sanpaolo spa (già Banca Commerciale Italiana spa e poi Banca Intesa spa) esponendo:

(c) Copyright Antares Srl

- di aver intrattenuto presso la filiale di Bari della Banca Commerciale Italiana spa (poi fusa per incorporazione nella Banca Intesa spa che, a sua volta aveva inglobato per fusione il Sanpaolo spa divenendo quindi Intesa Sanpaolo spa) un articolato rapporto consistente in una apertura di credito bancario rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altri negozi bancari tutti regolati sul conto corrente ancora in essere al momento della citazione;

- che nel suo corso: 1) erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici; 2) che erano stati illegittimamente applicati interessi ultralegali in virtù di clausola "uso piazza"; 3) che erano state applicate cms e spese di chiusura trimestrale non dovute siccome non determinate nel loro ammontare.

Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (anatocismo) in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e dell'addebito di somme per c.m.s. e spese di chiusura periodica del conto e conseguentemente condannare la banca convenuta a pagare al medesimo attore la somma di euro 91.198,27, o la maggiore o minore somma risultante a credito dell'attore, con vittoria di spese e onorari.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria l'1.4.2008, venti giorni prima della udienza indicata in citazione, si costituiva in giudizio la banca la quale chiedeva il rigetto della domanda

(c) Copyright Antares Srl

Assegnati quindi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, con ordinanza emessa fuori udienza il 22.11.2008 il GI ammetteva la ctu contabile. All'udienza del 29.1.2009 il G.I. procedeva a conferire l'incarico al CTU nominato dott. F. Caputo. Autorizzato il CTU "ad acquisire la documentazione integrativa limitatamente al periodo per il quale risultino prodotti dall'attrice gli estratti conto", il procedimento era trasferito dalla II alla IV sezione civile (ud. 17.12.2009). Depositata la relazione e chiesta dal GI la sua integrazione alla luce di Cass. SU sent. n. 24418 del 2010 (ud. 8.6.2011, 26.2.2014 e 15.10.2014, ove il dott. Caputo era sostituito col dott. L. Rinaldi), alla udienza del 17.6.2015 la causa era decisa nelle forme dell'art 281 sexies cpc.

****

La domanda è fondata e va accolta nei termini che si vanno ad illustrare.

Dalla documentazione in atti risulta che il rapporto di conto corrente bancario n. per cui è causa è stato acceso con contratto scritto dell'1.6.1978: i contratto prevedeva la capitalizzazione trimestrale solo degli interessi passivi (annuale per gli attivi) e non conteneva la pattuizione per iscritto dell'entità degli interessi attivi e passivi, della cms (non nominata affatto nel contratto) né delle spese di chiusura periodica del conto. Il contratto di apertura del c/c disciplinava anche la apertura di credito con facoltà di recesso della banca con preavviso di un giorno (art. 6). E' stata prodotta, inoltre, la lettera con cui il correntista in data 23.10.2000 ha validamente costituito in mora della banca per il ricalcolo della debitoria interrompendo il relativo decorso del termine prescrizionale (doc. 5 fasc attore). Questa sebbene, contenga la richiesta del correntista

(c) Copyright Antares Srl

di eliminare *"il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi"* contiene anche l'invito *"a voler ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto"* in tale espressione ricomprendendosi ogni ulteriori costo del conto ritenuto non dovuto.

Ebbene, ritiene questo giudice che la capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo) è da ritenersi pattuizione illegittima per i contratti bancari stipulati in data anteriore al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR -Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio- emanata il 9 febbraio 2000 sulla base dell'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il quale ha introdotto il comma 2 dell'art. 120 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 TU bancario), come è quello di cui ci occupiamo, in quanto contrastante con la previsione dell'art. 1283 c.c. secondo cui, in mancanza di usi normativi contrari, *"gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*, mentre nel caso del contratto bancario in esame l'anatocismo veniva accordato anteriormente alla scadenza degli interessi stessi e con cadenza meno che semestrale.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera C1CR di cui al medesimo art. 25, comma 2 - delle

(c) Copyright Antares Srl

clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore. Le stesse, pertanto, sono da considerare nulle in quanto, come detto, stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico. Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione "medio tempore" di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata (Cass. sez. un. 21095/04; Cass. 19822/05; Cass. 10599/05; Cass. 2101/05; Cass. 10376/05; Cass. 6514/07, Cass. 15218/07).

(c) Copyright Antares Srl

Il contratto bancario in esame è, altresì, nullo quanto alla clausola "uso piazza" circa la determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (v. art. 1325 n. 3, 1346, 1418 e 1419 c.c.). Infatti la convenzione relativa agli interessi superiori alla misura legale, nel regime anteriore alla l. n. 154/1992, deve ritenersi correttamente stipulata, ex art. 1284 c.c., solo quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, essendo nulla la clausola delle condizioni generali di contratto contenente un generico riferimento *"alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza"*, ove non coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari (Cass. 5675/2001; 9465/2000; 6247/1998; 11042/1997; 10657/1996). In difetto di prova di una convenzione scritta regolante. ex art. 1284 cod. civ la determinazione della misura degli interessi (o di una valida clausola di rinvio alle condizioni praticate a livello nazionale), occorre operare una sostituzione della clausola nulla con l'interesse al tasso legale

Inoltre devono essere escluse la cms e le spese di chiusura periodica, di fatto applicate, in quanto non contrattualmente pattuite.

Alla luce dei suddetti criteri di riconduzione a legittimità del rapporto bancario intercorso tra le parti si è, quindi, proceduto mediante consulenza di ufficio (*v. rel. CTU dott. L. Rinaldi, dep. telematicamente il 22.3.2015*), previo ricalcalo dell'intero rapporto di conto corrente, alla rideterminazione del saldo per il periodo di cui vi era la disponibilità degli e/c (dal 1.1.1991 al 31.12.2000), depurandolo degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza applicare alcuna loro capitalizzazione,

(c) Copyright Antares Srl

applicando i tassi legali e senza addebiti per cms e spese di chiusura periodica.

All'esito dell'accertamento peritale, svolto con metodo corretto e supportato nelle sue conclusioni da motivazione congrua e soddisfacente, si è dunque appurato che il saldo del conto corrente bancario per cui è causa alla data del 31.12.2000 era di euro 166.843,80 a credito del correntista (v. p. 30 rel. ctu).

Va, in definitiva, dichiarata la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario n. stipulato il giorno 1.6.1978 tra la e la Banca Commerciali Italiana spa (oggi Intesa Sanpaolo spa) con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento della somma accertata a seguito del ricalcolo.

Le spese di lite seguono necessariamente la soccombenza. Quelle delle varie ctu restano definitivamente interamente a carico della banca.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico del Tribunale di Bari -sezione IV civile-, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 3.1.2008 dalla nei confronti della Intesa Sanpaolo spa, così provvede:

1) dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario n. in essere tra la e la Banca Commerciale Italiana spa che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi uso piazza e le spese di chiusura

(c) Copyright Antares Srl

periodica e conseguentemente condanna Intesa Sanpaolo spa, quale successore della Banca Commerciale Italiana spa al pagamento in favore della

della somma di euro 166.843,80 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) condanna la Intesa Sanpaolo spa al pagamento delle spese di lite in favore del difensore della parte attrice avv. Franco Fabiani, antistatario, che liquida in euro 530,00 per spese vive ed euro 7.795,00 per compenso di avvocato, oltre 15% rsg, iva e cap;

3) pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.

Così deciso in Bari, alla data 17.6.2015.

Il Giudice

Sergio Cassano

Depositato in Cancelleria
Bari, 17 GIU 2015
Il Funzionario Giudiziario
LUCIA MONGELLI

(c) Copyright Antares Srl